

(N. 1760)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa di cui trattasi si è resa necessaria per adattare la nostra disciplina sulla materia a quella della Convenzione di cui all'oggetto, tenendo conto del fatto che nel nostro ordinamento non esistono norme specifiche sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali nell'area internazionale nè, comunque, norme che attuino i principi dettati dalla Convenzione del 1972.

Tale normativa, pertanto, è dedicata a stabilire una serie di regole che hanno lo scopo di indicare ai cittadini i modi ed i mezzi per ottenere il debito risarcimento nel caso che abbiano a subire danni causati da oggetti spaziali.

Si è ritenuto di iniziare il disegno di legge con un articolo che ne stabilisca il campo di applicazione al fine di evitare ripetizioni nei successivi articoli.

La normativa nazionale deve adeguarsi all'impostazione di fondo della Convenzione e modellare la responsabilità dello Stato italiano verso i singoli danneggiati sullo schema che la Convenzione ha adottato per disciplinare i rapporti tra gli Stati.

Orbene la Convenzione attribuisce la titolarità del potere di richiedere il risarcimento allo Stato di lancio utilizzando tre diversi criteri di collegamento, il secondo e il terzo dei quali scattano soltanto in via subordinata al precedente o ai precedenti (art. VIII):

criterio della cittadinanza del danneggiato;

criterio della località in cui si è verificato il danno;

criterio della residenza permanente del danneggiato.

Il principio che compete allo Stato della cittadinanza fa valere in prima istanza nei confronti dello Stato di lancio le ragioni del danneggiato deve tradursi, sul piano dell'ordinamento interno, nel riconoscimento della responsabilità primaria dello Stato italiano nei confronti dei suoi cittadini (persone fisiche e giuridiche). Di conseguenza si è stabilito che tale responsabilità ricorre:

quando lo Stato italiano abbia chiesto e ottenuto il risarcimento del danno dallo Stato di lancio (art. 2, primo comma);

quando lo Stato italiano abbia chiesto il risarcimento allo Stato di lancio ma la domanda sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta;

quando lo Stato italiano non abbia chiesto il risarcimento allo Stato di lancio. In tale ultima ipotesi, però, l'obbligo viene escluso quando il cittadino italiano abbia subito il danno sul territorio di un Paese straniero o sia residente in un Paese straniero e i relativi Stati abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni dallo Stato di lancio ai sensi dell'articolo VIII, n. 2 o n. 3, della Convenzione, ovvero abbia adito direttamente le competenti autorità dello Stato di lancio per chiedere il risarcimento dei danni causati dall'oggetto spaziale.

Quanto agli stranieri, posto che il loro Stato di cittadinanza ha la responsabilità primaria di chiedere i danni per loro conto, la responsabilità dello Stato italiano è stata sancita limitatamente alle ipotesi in cui questo abbia chiesto e ottenuto il risarcimento dallo Stato di lancio ai sensi dell'articolo VIII, numeri 2 e 3, della Convenzione, quando cioè ricorrano le seguenti condizioni:

che lo straniero abbia subito un danno sul territorio italiano o sia ivi residente permanente;

che lo Stato di cittadinanza non abbia formulato la richiesta di risarcimento;

che lo Stato italiano abbia chiesto e ottenuto il risarcimento dallo Stato di lancio.

È evidente, infatti, che l'inerzia dello Stato di cittadinanza dello straniero deve risolversi a carico dello Stato stesso, così come, parallelamente, lo Stato italiano risponde nelle identiche situazioni dei danni subiti dai propri cittadini.

Sul problema della misura del risarcimento il disegno di legge parte dal principio che lo Stato di cittadinanza che abbia ottenuto il risarcimento dallo Stato di lancio è tenuto verso il cittadino nella stessa misura, principio che deve estendersi anche all'ipotesi della responsabilità verso lo straniero (art. 2, terzo comma).

L'articolo 5, a coronamento di questo sistema garantista nei confronti dei danneggiati, sancisce il principio della responsabilità oggettiva dello Stato nei confronti dei cittadini sia per evitare a questi ultimi l'esibizione di prove difficili e costose, sia perchè trattasi di un principio ormai largamente accettato in materia e già praticamente canonizzato nell'articolo 965 del nostro codice della navigazione.

Quanto alla valutazione dei danni nella ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3 è sembrato naturale riferirsi agli articoli 1223, 1226, 2056 e 2058 del codice civile, principi, ormai consolidati in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art . 1.

La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata Convenzione.

Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della Convenzione.

Art. 2.

Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti.

Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

Art. 3.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati all'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della Convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Art. 4.

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Art. 5.

La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obbiettiva e non ammette prova liberatoria.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.